



Comune di Bertinoro

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE (EQ)**

INDICE

Art. 1 Disposizioni generali

Art. 2 Posizioni di Elevata Qualificazione (EQ)

Art. 3 Criteri generali per il conferimento degli Incarichi di EQ

Art. 4 Retribuzione accessoria dei dipendenti incaricati di EQ

Art. 5 Fondo annuale per le posizioni di EQ e loro graduazione/pesatura

Art. 6 Valutazione e retribuzione di risultato

Art. 7 Incarichi ad interim

Allegati:

A1 - CRITERI per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

A2 - Scheda di graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di "posizione di Elevata Qualificazione (EQ)", nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del CCNL FF.LL. del 16.11.2022.

ART. 2 - POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art 19 co.1 del CCNL del 16.11.2022¹, il Comune di Bertinoro, non essendo dotato di personale con qualifica dirigenziale, **individua automaticamente come posizioni di elevata qualificazione (EQ) le posizioni dei Responsabili apicali dei Settori organizzativi** (unità organizzative di massimo livello), come stabilite/disciplinate con il vigente Regolamento comunale di organizzazione, nonché con le delibere di Giunta Comunale che approvano l'Organigramma ed il Funzionigramma generali dei Settori/Servizi/Uffici .

2. Le posizioni dei Responsabili apicali dei Settori individuate come Posizioni di EQ sono caratterizzate e richiedono - in analogia a quanto previsto dall'art 16 co.1 del CCNL del 16.11.2022:

- responsabilità amministrative e di risultato, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, dovendo operare come titolari dei principali poteri gestionali a rilevanza esterna;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Il Comune di Bertinoro si riserva la **facoltà di istituire le posizioni di EQ di cui al comma 2/b dell'art.16 del CCNL 16.11.2022**² per le posizioni di lavoro non corrispondenti con i Responsabili apicali di Settore, aventi contenuti di alta professionalità e responsabilità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, nel caso di presenza di "Funzionari" con elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

¹ **ART. 19 CCNL 16.11.2022 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ**

co.1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL

² **ART. 16 CCNL 16.11.2022 - Incarichi di Elevata Qualificazione**

co.2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

ART. 3 - CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI EQ

1. Ai Sensi del vigente TUEL ed in assenza di figure dirigenziali, **spetta al Sindaco la competenza per la nomina dei Responsabili apicali di Settore che assumono automaticamente la posizione di EQ** (come specificato all'art.2 precedente), da individuare e nominare - con atto scritto e motivato - tra il personale dipendente inquadrato tra i "Funzionari-EQ" (ex cat.D), ovvero tra il personale acquisito dall'esterno inquadrato nella medesima area, che dimostri, attraverso il proprio curriculum, il possesso dei seguenti requisiti (anche alternativamente):

- a) requisiti culturali posseduti (preparazione culturale correlata a titoli accademici - diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti - relativi a materie concernenti l'incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi di lavoro);
- b) attitudini e capacità professionale in relazione alle funzioni gestionali da conferire.
- c) esperienza professionale acquisita (esperienza lavorativa maturata presso l'ente, oppure anche presso altri Enti pubblici e/o aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa).

2. Il Sindaco può anche procedere alla nomina di uno o più Responsabile di settore/Posizione di EQ individuato tra gli **"Istruttori" (ex Cat.C)** nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.19 commi 2 e 3 del CCNL 16.11.2022 ³.

3. La durata degli incarichi di Responsabile di settore/Posizione di EQ deve essere:

- di almeno di un anno, compatibile con la programmazione e la rendicontazione degli obiettivi gestionali annuali.
- di massimo di tre anni, come previsto dall'art. 18 co.1 del CCNL⁴.

³ **ART. 19 CCNL 16.11.2022 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ**

co.2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

co.3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma .. per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

co.5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

⁴ **ART. 18 CCNL 16.11.2022 - Conferimento e revoca degli incarichi di EQ**

co.1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

co.3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

co.5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

4. Ai sensi dell'art. 18 co.3 del CCNL, gli incarichi di Responsabile di settore/Posizione di EQ **possono essere revocati dal Sindaco** prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e/o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

ART. 4 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIPENDENTI INCARICATI DI EQ

1. Il trattamento economico accessorio del personale incaricato come Responsabile di settore/Posizione di EQ è costituito, per norme di legge e disposizioni del CCNL:

- a) dalla **retribuzione di posizione**, prevista e regolata dal successivo art.5, che varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità.
- b) dalla **retribuzione di risultato**, prevista e regolata dal successivo art.6 (rimandando allo SMIVAP), che varia a seconda di quanto deliberato dalla Giunta, come previsto al successivo art. 5 co 1.
- c) dagli eventuali **incentivi/indennità annuali collegati a particolari attività e servizi** (progetti tecnici, recupero evasione, Istat, diritti di rogito, ecc.)
- d) dagli eventuali ulteriori **trattamenti accessori previsti dell'art. 20 del CCNL del 16.11.2022**⁵.

2. Tali trattamenti economici accessori assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

3. Per i dipendenti incaricati di EQ appartenenti all'area degli "Istruttori" si applica quanto previsto dall'art. 19 co.4 del CCNL⁶.

⁵ **ART. 20 CCNL 16.11.2022 "Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ"**

1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a) l'indennità di vigilanza ...;

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ...

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ...

f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.114 del 2014;

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, ...

- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ...;

- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

⁶ **ART. 19 CCNL 16.11.2022 - "Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ"**

co.4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 5 - FONDO ANNUALE PER LE POSIZIONI DI EQ E LORO GRADUAZIONE/PESATURA

1. La Giunta Comunale - in base alla struttura organizzativa dell'Ente (numero dei Settori) - determina annualmente, in sede di programmazione di bilancio e di PEG (anche confermando quelle dell'anno precedente):

- **le risorse destinate alle Posizioni di EQ, per la retribuzione di posizione e di risultato (FONDO POSIZIONI EQ)**, entro l'importo minimo e massimo previsto dal CCNL (MINIMO = € 5.000 x numero di RESP.SETTORE/EQ // MASSIMO = € 18.000 x numero di di RESP.SETTORE/EQ), tenuto conto del rispetto dei limiti di spesa dei trattamenti economici accessori del personale (stabiliti dalle norme finanziarie statali), nonché delle risorse finanziarie disponibili previste nel bilancio finanziario di riferimento.
- **la percentuale di risorse del predetto FONDO POSIZIONI EQ complessivo**, che va destinato alla "Retribuzione di risultato delle posizioni EQ", tra il minimo del 15% ed il massimo del 25% del medesimo fondo EQ.
- **l'importo delle altre indennità di cui al precedente art. 4 co. 1/c** (previsione dai dati disponibili dal servizio paghe o dallo stesso servizio interessato) che si prevedono di erogare alle Posizioni EQ istituite, per l'anno di riferimento, che vengono comunque raccolti in fase di rendicontazione, con successiva pubblicazione (come per tutti i trattamenti economici accessori erogati) in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013.

2. La Giunta ha facoltà di stabilire - previo confronto con le OO.SS. - per la **retribuzione di posizione** delle EQ previste nella sua struttura organizzativa, **un "importo di base di retribuzione di posizione"** (oltre al minimo previsto dal CCNL), da applicare a tutte le Posizioni EQ istituite.

3. In caso di corresponsione agli Incaricati di EQ di importi superiori ad € 2.000,00 derivanti dagli incentivi di cui all'**art. 4 co. 1/c** percepite ai sensi della disciplina vigente (per l'anno di riferimento), la **retribuzione di risultato** sarà ridotta di un importo pari al 15% delle somme eccedenti i suddetti € 2.000,00. Tali riduzioni restano nel FONDO POSIZIONI EQ per le retribuzioni di risultato delle restanti posizioni di EQ.

4. Con il presente Regolamento si approvano i **CRITERI PER LA GRADUAZIONE/PESATURA DELLE POSIZIONI DI EQ** che sono quelli **allegati A1 al presente Regolamento, unitamente alla SCHEDA DI PESATURA (allegato A2)**. Essi tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico di Responsabile di Settore / Posizione di EQ. Essi vanno applicati con la procedura di seguito specificata:

- a) **La Giunta dispone di attivare la procedura di pesatura delle Posizioni di EQ**, qualora il FONDO POSIZIONI EQ contenga risorse sufficienti (oltre l'importo minimo e/o l'importo base calcolato per le Posizioni EQ previste), nonché qualora:
 - i) siano state approvate significative modifiche organizzative dei Settori;
 - ii) la programmazione gestionale dell'anno di riferimento comporti una sostanziale differenza per il carico di lavoro e responsabilità dei settori, rispetto a quella dell'anno precedente.
- b) **il Nucleo di valutazione effettua la pesatura delle posizioni di EQ** - entro 30 giorni dalla richiesta della Giunta - facendo riferimento ai criteri di pesatura vigenti (allegato A1 e scheda A2), evidenziando le variazioni di pesatura rispetto a quelle precedenti, in ragione di quanto deliberato dalla Giunta.

- c) **La Giunta approva la nuova pesatura delle posizioni dei EQ proposta** dal Nucleo di Valutazione, dando mandato agli uffici di darne attuazione.
- d) **L'ufficio ragioneria determina gli importi delle "Retribuzioni di posizione"** - a decorrere dal primo giorno del mese successivo della delibera di cui al punto c - a seconda del budget complessivo destinato alle "retribuzioni di posizione" per l'anno di riferimento, applicando le pesature approvate secondo la formula: *totale budget posizioni EQ : totale somma punti pesatura = X (importo Posizione Settore/EQ n) : punteggio pesatura Settore/EQ n.*

ART. 6 - VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito l'incarico di EQ sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione, in base al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) adottato dall'Ente, cui si rinvia (attualmente in vigore quello approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32/2021).
2. La valutazione positiva dei risultati, a seguito del processo regolato dallo SMIVAP, dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del CCNL del 16.11.2022, come programmata annualmente per quanto previsto al precedente art.5 co.1.

ART. 7 - INCARICHI AD INTERIM

1. Come previsto dall'art.17 co. 5 del CCNL⁷, nell'ipotesi di conferimento ad un Responsabile di EQ di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim.
2. La Giunta Comunale avvalendosi del Nucleo di valutazione determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.
3. L'importo che residua a seguito dell'affidamento dell'incarico ad interim di EQ, rispetto alla retribuzione di posizione e di risultato afferente alla posizione EQ vacante, per il periodo della vacanza, viene ripartito, previo confronto con le OO.SS., tra il Fondo delle EQ ed il fondo del personale, per l'anno in corso o per l'anno successivo, in ragione dell'effettiva attività di supporto che si prevede sia prestata all'incaricato ad interim dal personale del Settore interessato.

⁷ **ART. 17 CCNL 16.11.2022 "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato**

co.5 - Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.